



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2025

Pag. 1 di 2

Oggetto: iscrizione all'albo e carico pendente.

Rispondiamo in merito alla iscrizione all'albo di un candidato che sia imputato in un procedimento penale e abbia prodotto un certificato "carichi pendenti".

Per "l'iscrizione all'albo" dei Periti Industriali è necessario documentare i requisiti, definiti all'art. 4 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, ovvero "godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni".

Inoltre, l'art. 5 R.D. 275/1929 dispone che la domanda di iscrizione all'albo è accompagnata, tra gli altri documenti, dal "certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda".

Il "godimento del pieno esercizio dei diritti civili" (art. 4, co1, lett. b, R.D. 275/1929 e art. 2, co. 1, lett.b, L. n. 17/90), "l'ineccepibile condotta morale" (art. 2, co. 1, lett.c, L. n. 17/90), "la specchiata condotta morale e politica" (art. 2, L. 897/1938) devono essere posseduti da tutti coloro che presentino domanda di iscrizione all'Albo professionale.

Ciò sta a significare che tali requisiti sono richiesti dalla legge all'atto dell'iscrizione.

Risulta palese che, in quest'ottica, una volta superato l'esame, l'Ordine dovrà valutare la natura del procedimento penale pendente e/o l'eventuale condanna del candidato all'iscrizione, alla luce di quanto dispone l'art. 13, comma 1, R.D. n. 275/1929, che prescrive: "Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Collegio (alias, Ordine), secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione... (omissis)... Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe l'iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo".

L'ordine quindi potrà iscrivere il soggetto, a patto e non prima di aver verificato la natura del procedimento penale in corso, eventuale esistenza di provvedimenti interdittivi la libertà personale o diritti civili o pubblici uffici, previa esibizione di certificazione del casellario giudiziario.

Si ricorda che, nel caso di esito favorevole del procedimento di iscrizione all'albo, l'ordine professionale, in quanto ente pubblico e tenuto a verificare periodicamente o a campione la specchiata moralità dell'iscritto ex art. 2, L. 897/1938, potrà sempre svolgere attività di verifica presso la Procura dei procedimenti giudiziari pendenti o definiti a carico dei propri iscritti presso il casellario giudiziale, con facoltà di provvedere in ogni tempo sullo stato professionale del professionista interessato.

Nel caso in esame, il candidato all'iscrizione è stato imputato per i reati di cui all'art. 640 bis e 486 c.p. ovvero per "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" e "falso in scrittura privata".

Per tali reati, l'imputato è stato rinviato a giudizio con prima udienza al 29 gennaio 2025.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2025

Pag. 2 di 2

Anche se, al momento, non sembra che siano stati emessi provvedimenti interdittivi i diritti civili o dai pubblici uffici, né sia stata emessa una sentenza di condanna, il procedimento appare ancora in corso e, quindi, l'Ordine deve verificare la sussistenza dei requisiti della cd. "specchiata moralità", di cui all'art. 3 L. 897/1938.

In tal caso, trattandosi di reati che incidono sulla figura del professionista, in quanto, nei limiti delle proprie competenze professionali riservate, esercita attività e funzioni di pubblica necessità ex art. 359 c.p., la sua condotta deve essere specchiata nel senso di meritare la fiducia che la committenza concede al professionista cui la legge attribuisce attività professionali riservate.

D'altronde, ai sensi dell'art. 27 comma 1 2° cpv., la Costituzione presume l'innocenza fino ad una sentenza definitiva di condanna ("L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"). Quindi, la valutazione circa la "specchiata moralità" può essere "rinviata" all'esito del procedimento penale e salvo revoca da parte dell'Autorità giudiziaria, che sta istruendo il procedimento penale.